

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 294 del 22/03/2018

Oggetto:	MINERALIZZATORE TERMICO PER IL DISTRETTO PROVINCIALE DI TERAMO- FORNITURA CONTROLLER TOUCH SCREEN MULTI RAMPA CON PORTA USB - TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 63 D.GS 50/2016
-----------------	--

Estensore	Francesca Fusco
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE in data 3.11.2017 con nota prot. 30434 (allegata), è stata richiesta nuova strumentazione da laboratorio con fondi derivanti dalla terza variazione di bilancio;

VISTA la determina n. 1281/2017 con la quale è stata impegnata la somma per l'acquisto di suddetta strumentazione sul capitolo 9.02.2.02.619 "Spese per investimenti";

CHE con richieste del RUP – Direttore della Sezione Chimica del Distretto Provinciale di Teramo, allegate alla presente, effettuata con Prot,n°36632 del 14.12.2017 , 37563 del 21.12.2017 e 37996 del 27.12.2017 sono state specificate le caratteristiche del mineralizzatore termico multiposto per la disgregazione acida tramite riscaldamento di campioni solidi, inserito nella suddetta richiesta di strumentazione da acquistare;

VISTA la nota Prot.n°36632/2017, a firma del RUP - con cui, in riferimento alla precedente nota Prot.n°1605 del 28.02.2017, si rende noto specificamente che da un'indagine di mercato condotta dall'ufficio del Rup è risultato che il prodotto conforme alle caratteristiche richieste è quello commercializzato dalla ditta Quantanalitica, che è esclusivista per il modulo controller touch screen multi rampa;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *"sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto"*;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che *"Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli



acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

RAVVISATO in merito che, da una verifica specificamente eseguita sulla apposita piattaforma telematica non risulta allo stato attivata, da parte di Consip Spa, specifica convenzione avente ad oggetto la fornitura di cui alla presente procedura;

RILEVATO che il bene oggetto della presente fornitura è reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti *“di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”*;

VISTO l'art. 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (*“Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”*), che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, purchè l'utilizzo dei sistemi telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o impedisca, limiti o distorca la concorrenza o modifichi l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara;

VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”*, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che *“nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti”* (comma 1), specificando che *“nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo' essere utilizzata...”* (comma 2) *“...“....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico...”* (lett b) nella circostanza in cui *“la concorrenza e' assente per motivi tecnici”* (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica *“solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non e' il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto”*;



PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell'impossibilità dovuta all'assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall'esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

VISTO l' "Avviso pubblico per indagine di mercato per la verifica dell'esclusività della fornitura e per manifestazione di interesse" , pubblicato sul sito dell'Agenzia con scadenza il giorno 12.03.2018;

PRESO ATTO che la ditta Quantanalitica srl., con propria nota Prot.n°8266 del 28.02.2018, ha confermato la propria condizione di fornitore in esclusiva del dello strumento oggetto della presente fornitura,allegando la dichiarazione del costruttore SCPSCIENZE CONOSTAN con cui si conferma che la società Quantanalitica SRL opera sul territorio italiano in qualità di distributore esclusivista degli strumenti prodotti";

CONSIDERATO che alla data suddetta di scadenza dell'avviso non è pervenuta nessun altra manifestazione di interesse tramite le modalità indicate nell'avviso stesso (PEC, a mano da incaricato dell'azienda);

TENUTO CONTO che l'infungibilità del bene oggetto della presente fornitura, intesa come possibilità di rivolgersi ad un solo fornitore in quanto unico distributore in territorio italiano dello strumento in questione, è stata in primis dichiarata dal RUP, con la trasmissione della dichiarazione di esclusività della ditta acquisita al ns.Prot.n°36632/2017 nella quale ribadisce l'esistenza di una sola ditta che distribuisce lo strumento;

CONSAPEVOLE che l'affermata infungibilità comporta l'applicazione dell'art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del d.Lgs.50/2016, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura dei beni in oggetto può essere effettuata alla ditta Quantanalitica S.r.l. in quanto esclusivista unica per la fornitura oggetto del presente provvedimento, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare una fornitura con caratteristiche differenti, inteso come strumento con aspetti qualitativi differenti rispetto a quello richiesto dal RUP per le specifiche attività alle quali è destinato e comporterebbe risultati negativi sulle attività analitiche da effettuare;

DATO ATTO che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- istruttoria/ricerca di mercato, condotta dal RUP , i cui risultati sono riportati nelle suddette note Prot.n°36632/2017 e 37563/2017;
- presenza di ragioni tecniche circa le caratteristiche tecniche e qualitative dello strumento in questione individuate e fornite dal RUP, il quale ha indicato quale oggetto della fornitura uno strumento specifico, come dichiarato nella nota prot. 36632/2017

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura ai sensi dell'art.63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore Quantanalitica S.r.l. nel bando Mepa di riferimento per la fornitura di un



controller touch screen per il mineralizzatore termico;

CONSIDERATO che non è necessario indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di affidamento fornitura senza posa in opera;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Dlgs 50/2016 che può essere considerata facoltativa ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 negli affidamenti sotto-soglia;

STABILITO di chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016;

CHE non è necessario procedere alla redazione del DUVRI,;

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 4.190,00 (€ 3.790,00 per la fornitura e € 400,00 per installazione) + IVA al 22%;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza";

RITENUTO di individuare, quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, la dr.ssa Daniela Cicconetti, Dirigente della Sezione Chimica del Distretto di Teramo;

RITENUTO necessario procedere al sub-impegno della somma complessiva di € 5.112.00 iva compresa sull'impegno 2017/1/597/1 del bilancio finanziario 2018, per la fornitura del controller touch screen multi rampa per il mineralizzatore termico per il Distretto di Teramo;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

TUTTO CIO' premesso



DETERMINA

1) **DI PRENDERE ATTO** dei risultati dell'istruttoria condotta dal RUP, riportati nelle allegate note Prot,n°36632 del 14.12.2017 , 37563 del 21.12.2017 e 37996 del 27.12.2017 al fine di individuare un fornitore dello strumento controller touch screen multi rampa per il mineralizzatore termico per il Distretto di Teramo;

2) **DI PRENDERE ATTO** delle risultanze dell'attività di esplorazione del mercato attivata ai sensi delle Linee Guida n. 8 dell'Anac

2) **DI PROCEDERE**, a seguito della indagine condotta dal RUP, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto della fornitura del controller touch screen multi rampa- modulo dell'analizzatore termico per il Distretto di Teramo, all'interno del Mercato Elettronica (MEPA) nei termini di cui all'art. 63 comma 2 lett.b) con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore Quantanalitica S.r.l.;

3) **DI QUANTIFICARE** il valore dell'appalto in € 5.112,00 IVA inclusa;

4) **DI STABILIRE** che non sussistono costi per la sicurezza per rischi da interferenza

5) **DI INDIVIDUARE** quale responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'[art.31 del D.Lgs.50/2016](#), la dr.ssa Daniela Cicconetti, Dirigente della Sezione Chimica del Distretto di Teramo

6) **DI SUB IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 5.112,00, al lordo di IVA sull'impegno 2017/1/597/1 del bilancio finanziario 2018;

7) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 "*Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza](#)*", il codice CIG identificativo della presente fornitura è Z7922DA86E ;

8) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Il Direttore dell'Area
Amministrativa
Dr. Gianfranco Attili



Data, 22/03/2018

Il Direttore dell'Area Amministrativa
ATTILI GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.

